



CITTÀ DI  
CASALE MONFERRATO

**REGOLAMENTO PER LA  
COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA  
DELLE ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO  
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE  
(O.I.V.)**

## **INDICE**

- ART. 1      OGGETTO**
- ART. 2      FUNZIONI E COMPITI**
- ART. 3      FUNZIONI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DEI DIRIGENTI**
- ART. 4      ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E RELAZIONI  
DELL'ATTIVITÀ**
- ART. 5      COMPOSIZIONE E NOMINA**
- ART. 6      COMPENSI DA CORRISPONDERE ALL'OIV**
- ART. 7      REQUISITI PER LA NOMINA**
- ART. 8      CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ**
- ART. 9      SEDE ORGANIZZATIVA E FUNZIONAMENTO**
- ART. 10     RELAZIONI CON ALTRI ORGANI E UNITÀ ORGANIZZATIVE**

# **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)**

## **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento, che costituisce parte integrante del “Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”, disciplina, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs 27/10/2009 n. 150, le funzioni, i compiti e le attività svolte dall’Organismo Indipendente di Valutazione, di seguito nominato OIV.

## **Art. 2 – Funzioni e compiti**

1. L’OIV, ai sensi del comma 2 art. 14 D.Lgs 27/10/2009 n. 150, sostituisce il controllo interno ed opera in posizione di autonomia e indipendenza, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili di gestione.

2. L’OIV esercita funzioni e compiti previsti dal Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, adottato all’interno dell’ente ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e s.m.i.:

- a) monitora il funzionamento complessivo del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, della trasparenza e l’integrità dei controlli interni, elaborando una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) garantisce la correttezza dei processi di misurazione, valutazione e premialità, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- c) elabora e definisce metodologie permanenti per la valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti;
- d) supporta il Sindaco nella valutazione dei dirigenti nei limiti del vigente ordinamento;
- e) valida la Relazione sulla Performance, assicurando la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente;
- f) analizza il livello di evoluzione del Ciclo di gestione della Performance ed individua le aree di miglioramento, da tradursi in obiettivi condivisi da inserire nel Piano della Performance;
- g) collabora con il Responsabile della trasparenza (RT) nel corretto assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità, in conformità al D.Lgs. n. 33/2013, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 97/2016.
- h) supporta l’interazione tra gli Organi di Indirizzo politico ed i dirigenti di vertice, nonché tra questi ultimi ed i responsabili delle unità organizzative;
- i) promuove e garantisce l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed all’integrità;
- j) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

## **Art. 3 – Funzioni in materia di valutazione dei dirigenti**

1. L’OIV svolge le attività di cui al Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance, in particolare i risultati del personale con qualifica dirigenziale.

Più precisamente:

- a) supporta il Sindaco nella valutazione dei dirigenti e delle relative prestazioni ai fini della retribuzione di risultato;
- b) valuta, sulla base anche dei risultati del controllo di gestione ed in coerenza con quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro, le prestazioni dei dirigenti

nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane ed organizzative ad essi assegnate;

- c) verifica i risultati dell'attività dei dirigenti e compie, su richiesta della Giunta comunale, le valutazioni necessarie ad accertare i risultati negativi della gestione ed il mancato raggiungimento degli obiettivi.
2. Le valutazioni dei dirigenti tengono conto della correlazione fra obiettivi assegnati e risorse effettivamente rese disponibili.
3. L'OIV, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di un giudizio non positivo nei confronti del dirigente, acquisisce in contraddittorio, le valutazioni dell'interessato che può farsi assistere da persona di sua fiducia, nelle modalità e nei tempi previsti dal Sistema permanente di Misurazione e Valutazione.
4. Il periodo di riferimento per le attività di valutazione coincide di norma con l'esercizio finanziario.
5. I dirigenti sono tenuti a collaborare con l'OIV per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quanto richiesto dall'Organismo stesso.
6. I dirigenti, in caso di necessità, possono chiedere autonomamente incontri con l'OIV.

#### **Art. 4 - Accesso ai documenti amministrativi e relazioni dell'attività**

1. L'OIV ha accesso ai documenti amministrativi di natura contabile, patrimoniale, amministrativa, organizzativa ed operativa e può richiedere alle unità organizzative atti ed informazioni inerenti la propria attività.
2. I componenti dell'OIV si impegnano a fare uso riservato dei dati e delle informazioni di cui vengono a conoscenza, nel rispetto delle norme previste dal D.Lgs. 196/2003.
3. L'OIV relaziona secondo quanto stabilito dalla Giunta comunale annualmente, avvalendosi anche delle indicazioni fornite dal controllo di gestione, sui risultati dell'attività svolta ai fini della ottimizzazione della funzione amministrativa; rileva gli aspetti critici e fornisce proposte migliorative dell'organizzazione complessiva dell'Ente.

#### **Art. 5 – Composizione e nomina**

1. L'OIV è composto da un componente esterno di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
2. La nomina è effettuata dal Sindaco a seguito di procedura selettiva ad evidenza pubblica a cui possono partecipare soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art 7 del presente Regolamento.
3. A tale scopo viene bandito dal Dirigente del Servizio Risorse Umane, un avviso pubblico finalizzato all'acquisizione e successiva valutazione dei curricula e delle relazioni accompagnatorie. Nel corso dell'istruttoria, la professionalità e le competenze specifiche sono accertate, oltre che dagli elementi desumibili dal curriculum e dalla relazione accompagnatoria, anche tramite un colloquio a cura del Sindaco o di suoi delegati. Gli interessati saranno chiamati ad illustrare la relazione accompagnatoria, le loro esperienze professionali significative e ad esporre l'attività e gli obiettivi che l'OIV è tenuto a perseguire.
4. Tutti gli atti del procedimento di nomina dovranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente; in particolare, l'atto di nomina, il curriculum ed il compenso previsto.
5. la durata della nomina dovrà essere coerente con il termine triennale di validità dell'iscrizione all'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di

valutazione previsto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.

6. Il candidato nominato dovrà far pervenire la propria accettazione, entro 7 giorni dalla comunicazione che gli sarà inoltrata.

7. L'incarico cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'articolo 7 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

8. L'organismo decade altresì per il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui al successivo art. 8.

### **Art. 6 – Compensi da corrispondere all'OIV**

Al componente viene attribuito un compenso lordo annuo stabilito nell'atto di nomina e comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio e viene liquidato semestralmente su presentazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento delle attività previste nel presente regolamento.

### **Art. 7 - Requisiti per la nomina**

Il componente dell'OIV deve possedere i seguenti requisiti:

1. generali:

- Ø essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- Ø godere dei diritti civili e politici;
- Ø non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale. Le cause di esclusione di cui al presente numero operano anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale;

2. di competenza ed esperienza:

- Ø essere in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o laurea magistrale;
- Ø essere in possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso pubbliche amministrazioni o aziende private, nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management;

3. di integrità:

- Ø non essere stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal libro secondo, titolo II, capo I del codice penale;
- Ø non aver riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
- Ø non essere stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- Ø non essere stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura.

L'organismo, inoltre, dovrà risultare regolarmente inserito nell'Elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione previsto dall'articolo 3 del Decreto Ministeriale del 2 dicembre 2016 e pubblicato l'11 gennaio 2017.

## **Art. 8 – Cause di incompatibilità**

1) Non può essere nominato componente dell'OIV il soggetto che riveste incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbia rapporti continuativi di collaborazione o consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbia rivestito simili incarichi o cariche o che abbia avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

2) Non può essere nominato componente dell'OIV associazioni, società e, in generale, soggetto diverso da persona fisica, anche nell'ipotesi in cui il conferimento dell'incarico avvenga scindendo il rapporto personale con il candidato dal rapporto economico, prevedendo l'erogazione del corrispettivo ad una società per l'attività prestata dal singolo.

3) Non può essere nominato componente dell'OIV il soggetto che versa in una delle condizioni previste dai punti 3.4 e 3.5 della delibera 12/2013 dell'Anac, in particolare:

- a) sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale (Delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione);
- b) abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive presso l'Amministrazione comunale nel triennio precedente la nomina;
- c) sia responsabili della prevenzione della corruzione presso il Comune di Casale Monferrato;
- d) si trovi, nei confronti dell'amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e) abbia riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- f) sia magistrato o avvocato dello Stato che svolga le funzioni nello stesso ambito territoriale regionale o distrettuale del Comune di Casale Monferrato;
- g) abbia svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'amministrazione;
- h) abbia un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dirigenti in servizio nell'Ente, con gli Assessori e con i Consiglieri comunali e con dirigenti o membri dei Consigli di Amministrazione delle Società partecipate del Comune di Casale Monferrato;
- i) sia stato motivatamente rimosso dall'incarico di componente dell'OIV prima della scadenza del mandato;
- j) sia Revisore dei Conti presso il Comune di Casale Monferrato;
- k) incorra nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste per i Revisori dei Conti dall'art. 236 del D.lgs. 267/2000

## **Art. 9 - Sede organizzativa e funzionamento**

1. L'OIV ha sede presso l'ente ed opera in posizione di autonomia rispetto alle strutture operative.

2. In caso di dimissioni deve essere garantito un preavviso di almeno sessanta giorni.

3. Può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco nei seguenti casi:

- sopraggiunta incompatibilità o inconferibilità di cui all'art 9;
- grave inosservanza dei doveri inerenti all'incarico.

4. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata resa.

5. L'OIV si riunisce almeno una volta ogni trimestre.

6. Specifiche riunioni possono essere concordate per necessità quali pareri in materia di controllo di gestione, reporting, controversie, contenziosi, predisposizione di procedure o sistemi di controllo, contraddittori richiesti dal personale dipendente.

**Art. 10 - Relazioni con altri Organi e Unità Organizzative**

1. L'OIV si avvale del supporto tecnico – operativo dell'Ufficio Controllo di Gestione, che, mette a disposizione le risultanze del controllo di gestione riferito ai centri di costo, all'allocazione delle risorse, ai costi dei singoli fattori produttivi ed ai risultati ottenuti.

2. Le unità organizzative mettono a disposizione il risultato dei controlli attuati sulla legittimità degli atti, sulla gestione economico-finanziaria dell'ente, sulla gestione del personale e sullo stato di attuazione dei programmi operativi.

3. Eventuali criticità riscontrate sono tempestivamente comunicate dall'OIV ai competenti Organi interni di controllo e di Amministrazione.

4. L'OIV individua modalità di collegamento, coordinamento, scambio di dati ed informazioni con il Collegio dei Revisori dei Conti e, ove necessario, si confronta e rapporta sullo stato di realizzazione degli obiettivi e sull'andamento dell'azione amministrativa dell'Ente.